



DISCIPLINARE DI CONDIZIONI

Fornitura, trasporto e installazione di uno Spettrometro di Massa LCMS a Trasformata di Fourier (FT- MS) accoppiato a pompa U-HPLC corredato di un sistema di preparazione on-line del campione per la determinazione delle tossine algali nelle acque dei laghi gestiti dall'Ente per il Laboratorio Chimico Biologico del Servizio QAE.

Art. 1 OGGETTO DELLA GARA

Il presente disciplinare contiene le norme e condizioni che regolano fornitura, trasporto e installazione dello spettrometro di massa di cui all'oggetto per il laboratorio chimico biologico dell'Ente .

Art. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La configurazione e le specifiche tecniche minime e inderogabili della strumentazione oggetto della fornitura vengono riportate nell'allegato Tecnico al Disciplinare Di Condizioni . ALLEGATO B.

La fornitura inoltre dovrà essere integrata nei punti come di seguito riportati:

- a) N.1 corso di familiarizzazione estesa per l'utilizzo della strumentazione LC-FTMS da effettuarsi presso il Laboratorio Chimico Biologico dell'Ente, ad opera di personale della ditta appaltatrice specializzato, per le applicazioni di riconoscimento e quantificazione delle tossine algali derivanti da matrici acquose di acque superficiali che abbia la durata minima di 3 (tre) giorni per un numero massimo di sei persone;
- b) Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere corredate dai certificati di qualità CE e da eventuali altre certificazioni richieste dalla normativa sulla sicurezza in vigore in Italia;
- c) Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere corredate dai manuali di utilizzo e manutenzione descritti in lingua italiana.

Art. 3 TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA

La consegna della fornitura e l'installazione, dovranno avvenire presso il Laboratorio Chimico Biologico dell'ENAS sito in Cagliari viale Elmas 116.

L'amministrazione si riserva la facoltà di disporre l'attivazione della fornitura, in pendenza della stipula del contratto, sotto le riserve di legge e a seguito di presentazione di DURC regolare.

La fornitura, il trasporto e l'installazione della strumentazione dovranno avvenire nel termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e continuativi a partire dalla data di ricezione dell'ordine, che potrà avvenire anche via fax.

Art. 4 È PENALE

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, rispetto ai tempi indicati nell'art. 3, si applicherà una penale di Euro 10,00/giorno (dieci) salvo comprovate cause di forza maggiore, documentate nella richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata all'Ente prima della scadenza dei termini contrattuali.

Art. 5 È PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato dall'Ente secondo le seguenti modalità:

- 80% ad ultimazione della installazione della fornitura in opera accertata mediante verbale di regolare esecuzione della fornitura (certificato di regolare esecuzione della fornitura);
- 20% ad approvazione del certificato di collaudo.

Il pagamento sarà disposto, con presentazione da parte della ditta del documento DURC regolare (documento unico di regolarità contributiva con validità di 1 (uno) mese) congiuntamente alla fattura, e **previa emissione, da parte del responsabile del contratto per l'Ente, del certificato di regolare esecuzione/ certificato di collaudo**, con mandati intestati all'impresa entro 45 giorni dal ricevimento della fattura, con quietanza del titolare, suo procuratore o delegato, tramite il Tesoriere dell'Ente, Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari.



Ente acque della Sardegna



Ai sensi dell'art.3 della Legge del 16/08/2010 n.136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Entro sette giorni dalla loro accensione, l'aggiudicatario comunicherà al Servizio Appalti e Contratti dell'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Pertanto la ditta potrà emettere le fatture solo dopo aver ricevuto la comunicazione dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura (relativa alla prima fase del pagamento) e del certificato di collaudo (relativa alla seconda fase del pagamento).

Al fine di rendere più celeri le procedure del pagamento, la società aggiudicataria dovrà indicare sulla fattura o in un prospetto da allegare ad essa i seguenti dati:

- 1) Codice anagrafico fornitore (verrà comunicato dall'Ente all'atto dell'ordine);
- 2) Numero di repertorio e data del contratto;
- 3) Centro di costo (se indicato dall'Ente all'atto dell'ordine).

Tali dati e il facsimile del prospetto da allegare alla fattura saranno trasmessi dall'Ente alla società aggiudicataria, dopo l'aggiudicazione.

Art. 6 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ad avvenuta ultimazione della fornitura il Responsabile del contratto, dipendente di questo Ente, provvederà a redigere, entro e non oltre 10 giorni, il certificato di regolare esecuzione della fornitura, che sarà approvato entro i successivi 3 giorni. Si ricorda che la fornitura è comprensiva di quanto riportato ai punti a), b) e c) riportati all'art. 2 del presente disciplinare.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di installazione della strumentazione accertata mediante certificato di esecuzione della fornitura, il tecnico ENAS, appositamente incaricato dallo stesso ENAS, inizierà le operazioni di collaudo in collaborazione con la ditta.

La emissione del relativo certificato avverrà entro ulteriori 30 (trenta) giorni.

Le modalità di collaudo dettagliate dovranno essere proposte dalla ditta all'ENAS entro 30 (trenta) giorni dall'ordine di inizio fornitura, e dovranno comprovare i dati tecnici minimi richiesti e le relative funzionalità come previsto nel presente Disciplinare.

Verrà data comunicazione alla ditta, a mezzo fax, della avvenuta approvazione del suddetto certificato.

Art. 7 GARANZIA E ASSISTENZA

La ditta dovrà garantire il corretto funzionamento della strumentazione per la durata minima di 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo.

In caso di malfunzionamento della strumentazione è obbligo della ditta provvedere a sue spese alle sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dall'ENAS.

Art. 8 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto, la Ditta fornitrice dovrà versare una cauzione nella misura di quanto previsto all'art.113 del D.Lgs. 163/06, mediante assegno circolare, fidejussione bancaria o polizza assicurativa (rilasciata esclusivamente da una delle società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e riportate nell'elenco riepilogativo pubblicato, per notizia, a cura dell'ASVAP, sulla GURI dell'art.2.2000).

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione sarà svincolata per il 75% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo e per il residuo 25% allo scadere del periodo di garanzia.

Art. 9 SICUREZZA



Ente acque della Sardegna



La Ditta dovrà adempiere per tutta la durata del contratto agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro come definiti dal Decreto Legislativo 81/2008 e dovrà attenersi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), art. 26 D. Lgs. 81/2008.

Si dà atto che nella fornitura in oggetto non vi sono rischi dovuti ad interferenza con il personale presente nei luoghi in cui le attrezzature verranno consegnate e che quindi non vi sono oneri per la sicurezza fra quelli elencati al punto 4 dell'allegato XV del TU n. 81 del 2008, da compensare con voce specifica.

Art. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELLA DITTA APPALTATRICE.

Qualora la Ditta si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenisse agli obblighi od alle condizioni contrattuali, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

La Ditta dovrà rispondere del danno che derivasse all'Amministrazione dalla risoluzione.

In ogni caso la risoluzione avrà per effetto l'immediato incameramento della cauzione, l'applicazione delle penali previste, nonché l'effetto di rendere responsabile la Ditta fornitrice di tutti i danni e le maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere onde provvedere, per la durata del contratto, alla fornitura.

Art. 11 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La Ditta fornitrice si intende obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi di legge, dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione nel luogo in cui si dovrà svolgere la fornitura.

Si richiamano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche.

Si richiamano le disposizioni contenute nella legge regionale 7 agosto 2007 n.5 e, per quanto non previsto, si richiamano le disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche.

Art. 12 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta fornitrice le spese di bollo e quelle per la stesura del contratto ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto.

Art. 13 NORME SULLA PRIVACY.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento